TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 47

Merci rifiutate o abbandonate. Vendita nelle stazioni ferroviarie

Per la vendita, eseguita nelle stazioni ferroviarie, delle merci rifiutate dal destinatario o non consegnate per irreperibilita' del medesimo ovvero abbandonate, l'amministrazione ferroviaria risponde del pagamento della imposta soltanto sino a concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1931, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-47-merci-rifiutate-o-abbandonate-vendita-nelle-stazioni-ferroviarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it